

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'Assessore per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica
di concerto con
l'Assessore per l'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2024-2026;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale sono stati previsti i trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani;

VISTO il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 che, tra l'altro, autorizza per l'anno 2024 la spesa annua di **350.000.000,00 euro** da destinare ai trasferimenti regionali di parte corrente in favore dei Comuni siciliani di cui al sopra richiamato comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

VISTO il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. (come modificato, in ultimo, dal comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che, testualmente, recita: *con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, entro il 15 aprile di ciascun anno si provvede al riparto delle assegnazioni previste dal comma 1, per una quota, in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni e un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2019. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), ed al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate;*

VISTO il comma 15 dell'art. 7 della L.r. n. 3/2016 e s.m.i. il quale, ai fini del riparto delle risorse in argomento, prescrive di garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000, un'assegnazione di parte corrente complessiva non inferiore a quella dell'anno 2015;

VISTO il comma 15*bis* del citato art. 7 della L.r. n. 3/2016 (introdotto dal comma 7 dell'art. 1 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9) che prescrive di assicurare ai comuni delle Isole minori *un'assegnazione non inferiore a quella dell'anno 2015*;

VISTO ancora il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, prevede l'obbligo per i Comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di *“spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità”*;

VISTO il comma 1*quater* dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. che, tra l'altro, stabilisce che i comuni in stato di dissesto non sono tenuti all'obbligo sopra richiamato;

VISTA la lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la quale prevede che la Regione garantisce con le assegnazioni ordinarie in favore di ciascun Comune la copertura della quota parte, già a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, del costo dei contratti del personale a tempo determinato prorogati, eccedente rispetto alle assegnazioni disposte a valere sul Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTO il comma 11 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. il quale, in particolare, prevede che in sede di applicazione della disposizione di cui alla citata lett. a) del comma 10 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016, la Regione garantisce la copertura degli oneri finanziari relativi al personale a tempo determinato dei comuni in stato di dissesto ed a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dagli enti utilizzatori nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTI il comma 21 dell'art. 3 della L.r. n. 27/2016 e s.m.i. ed il comma 7 dell'art. 26 della L.r. n. 8/2018 e s.m.i. i quali prevedono che la copertura di quota parte degli oneri riferiti ai percorsi di stabilizzazione ed alle misure di fuoriuscita dal bacino del personale a tempo determinato degli Enti locali, sia garantita a carico dei trasferimenti ordinari in favore dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 febbraio 2021, n. 3 che ha istituito (per distacco dal comune di Trapani) il comune di Misiliscemi e che, in particolare, all'articolo 6 prevede che i comuni interessati siano tenuti a predisporre, su iniziativa di un solo comune o di concerto fra loro, analitici progetti di sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalla variazione territoriale;

VISTO il verbale (inviato, a mezzo P.E.C., dal comune di Misiliscemi in data 14 febbraio 2022 ed acquisito agli atti del Dipartimento regionale delle Autonomie locali al prot. n. 2759 del 15 febbraio 2022) concernente la regolazione dei rapporti finanziari tra i comuni di Trapani e di Misiliscemi con il quale, tra l'altro, è stato convenuto di utilizzare quale modalità per il riparto dei trasferimenti regionali quello previsto, per i trasferimenti erariali, dal comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539;

VISTO il comma 18 dell'art. 3 del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, il quale dispone

che - in attesa delle comunicazioni dei dati da parte degli organi competenti - la ripartizione dei fondi specificati alla lett. a) del precedente comma 17, venga effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione residente e per il 10 per cento in base al territorio;

CONSIDERATO che, in virtù di apposite disposizioni di legge, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per l'anno 2024, si è provveduto alla copertura di specifici interventi finanziari autorizzati in favore di alcuni Comuni e/o categorie di comuni, per complessivi € **57.303.000,00**, dettagliatamente specificati nella nota metodologica concernente il riparto provvisorio dei trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'anno 2024 i cui contenuti fanno parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il Documento di sintesi (trasmesso con nota prot. n. 5111 del 27 marzo 2024) relativo alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 13 marzo 2024 nel corso della quale, con riferimento ai trasferimenti correnti destinati ai comuni per l'anno 2024, è stato convenuto di procedere al **riparto provvisorio** dell'importo di € **288.310.431,03** secondo le modalità riportate nella Nota metodologica allegata al presente decreto ed accantonando la somma complessiva di € **4.386.568,97** da ripartire in sede di riparto definitivo;

CONSIDERATO che - nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i ed al fine dell'attuazione del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - è necessario procedere al riparto provvisorio della somma di € **288.310.431,03**, secondo quanto convenuto in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali;

RITENUTO per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere – come dettagliatamente specificato nella citata Nota metodologica e come risulta dalle Tabelle n. 1 e n. 2 (allegate al presente decreto per costituirne parti integranti) - al riparto provvisorio della somma complessiva di € **288.310.431,03** da destinare ai Comuni quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. dell'anno 2024;

RITENUTO di autorizzare l'assegnazione ai Comuni delle prime tre trimestralità dei trasferimenti regionali di parte corrente dovuti per l'anno 2024 da determinare in base al riparto provvisorio approvato con il presente decreto;

RITENUTO di rinviare la determinazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali destinati ai Comuni per l'anno 2024 alla definizione del riparto definitivo, nell'ambito del quale sarà effettuato il riequilibrio delle assegnazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della L.r. n. 8/2018, tenendo conto delle quote complementari definitive da garantire nel corrente anno 2024;

per quanto sopra esposto

D E C R E T A

Art. 1

È approvato il riparto provvisorio della somma di € **288.310.431,03** - come risulta dalle allegate Tabelle n. 1 e n. 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto e, in particolare, come dettagliatamente riportato nella colonna "L" della Tabella n. 2 - quali trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. dell'anno 2024 e con riserva di provvedere al riparto dell'ulteriore somma di € **4.386.568,97** in sede di riparto definitivo.

Art. 2

Sulla base del riparto provvisorio approvato con il presente decreto, si provvederà all'assegnazione delle risorse da erogare ai Comuni a titolo di prime tre trimestralità dei trasferimenti di parte corrente per l'anno 2024, rinviando la determinazione della quarta trimestralità a seguito dell'approvazione del riparto definitivo dei trasferimenti medesimi.

Art. 3

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni è fatto obbligo ai Comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme assegnate (al netto della quota complementare del costo del personale con contratto già a tempo determinato) con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. Per effetto del comma 1 *quater* del medesimo art. 6 non sono tenuti al predetto obbligo i comuni in stato di dissesto alla data del provvedimento di assegnazione delle risorse in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito *internet* della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i. e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 marzo 2024

L'Assessore per l'Economia
On.le Marco Falcone

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
On.le Andrea Barbaro Messina